

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2225

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato TOZZI CONDIVI**

Annunziata il 3 maggio 1956

Modificazione dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione ai decreti presidenziali 19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, che delegavano al Governo la facoltà di provvedere alla emanazione di decreti presidenziali per il decentramento dei servizi amministrativi, venne promulgato il 19 agosto 1954 col n. 968 un decreto presidenziale per il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, decreto che venne seguito da altro decreto presidenziale, sempre per detto decentramento, il 20 gennaio 1955, n. 289, onde apportare alcune modifiche resesi necessarie per la migliore applicazione delle nuove norme.

Soltanto quando il termine del 30 giugno 1955 era maturato, ed il tempo fissato dalla legge delega era scaduto, ci si avvide che alcune delle norme più utili contenute in detti decreti, onde rendere possibile che le Prefetture provvedessero tempestivamente alle anticipazioni delle speditività agli ospedali e dei contributi agli E. C. A., erano inapplicabili. Infatti a causa di una rigida interpretazione della norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il Tesoro non anticipava alle Prefetture — anche dopo la emanazione dei decreti delegati — somme superiori a quelle consentite da detto

articolo. Infatti detto articolo prevede come base l'accreditamento alle Prefetture di un massimo di lire 250.000! La esiguità della somma si era già dimostrata ridicola ed aveva rappresentato un inutile intralcio per cui con successive leggi, quali quelle 24 novembre 1948, n.1437, 22 gennaio 1951, n. 71, 13 giugno 1952, n. 691, ed ultima, quella attualmente in vigore 30 ottobre 1955, n. 1067, tutte queste leggi hanno aumentato sino a certi limiti e per alcuni esercizi finanziari la cifra contenuta nell'articolo 56.

Oggi la legge 30 ottobre 1955 provvede sino all'esercizio 1956-57 ed i limiti nella stessa fissati sono tali che si rende impossibile quell'accreditamento in percentuale sull'importo versato negli esercizi finanziari precedenti, almeno per quelle provincie che per la loro importanza hanno forti stanziamenti.

Sarebbe stato logico giungere a presentare una proposta di legge la quale adeguasse specificatamente la norma dell'articolo 56 alle disposizioni in seguito prese e per le quali — nei limiti fissati dalle nuove norme — stanziamenti ed accreditamenti superiori siano consentiti. Ma poiché una legge così di ampia portata, se da un lato avrebbe un significato logico e legislativo più che evi-

dente, dal lato pratico troverebbe molte resistenze, il proponente formula più modestamente un articolo unico il quale, più che innovativo, sia interpretativo dell'articolo 56 del testo unico sulla contabilità in relazione soltanto alle norme contenute nei decreti presidenziali sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, fissante

il principio che, qualora gli accreditamenti disposti da dette norme dovessero superare i limiti fissati dall'articolo 56, il Ministero del tesoro è tenuto ad eseguire gli accreditamenti nei limiti fissati dalle norme delegate.

Si tratta di provvedimento di somma urgenza reclamato da tutte le amministrazioni ospedaliere e comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti in base ai decreti presidenziali 19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita dall'articolo 56 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, si darà corso agli accreditamenti senza tener conto di detti limiti.